



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 4452

SEDUTA DEL 26/05/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – ISTITUZIONE DELLA MISURA "INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE" A VALERE SULL'AZIONE 2.1.3 «SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI (SA.119050)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

La Dirigente Maria Carla Ambrosini

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2027;

- la DGR 30 settembre 2024, n. XII/3116 “Preso d'atto della I riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024”;

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art.3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

DATO ATTO che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza», obiettivo specifico 2.1 «Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra», l'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» che prevede interventi finalizzati ad accompagnare le imprese verso la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi, al fine di conseguire una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, aggiornato nella sua composizione con il decreto 26 gennaio 2023, n. 926, tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con decreto 30 giugno 2023, n. 9842 è stato approvato il sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) del PR FESR 2021-2027, successivamente aggiornato con il decreto 27 giugno 2024, n. 9743;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027:

- in data 13 dicembre 2022, ha approvato i criteri per la selezione delle operazioni relativi all'Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza - Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR) - Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";
- con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 2.1.3 "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";

RICHIAMATA la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali che, all'art. 4 comma 5, lettera c) istituisce e conferisce in gestione a Finlombarda s.p.a., autorizzandone la gestione fuori bilancio ai sensi dell'Allegato 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il «Fondo investimenti imprese» destinato al supporto di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle imprese al fine di rafforzarne la competitività, con una dotazione iniziale di euro 115.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione;

DATO ATTO che:

- in conformità all'art. 58 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e s.m.i., per l'attivazione di strumenti finanziari sulle azioni 1.3.1, 1.3.3 e 2.1.3 è stata redatta una valutazione ex ante specificamente riferita ad uno strumento finanziario sotto forma di garanzia combinato con una sovvenzione nell'ambito del medesimo investimento;
- la suddetta valutazione ex ante è stata trasmessa in data 12 dicembre 2022 da Finlombarda s.p.a. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha formalizzata con protocollo O1.2022.0028810 del 13 dicembre 2022 all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ha espresso parere positivo come da nota protocollo O1.2022.0029215 del 13 dicembre 2022;
- la valutazione ex ante di cui sopra è stata successivamente aggiornata e l'ultima versione è stata trasmessa in data 8 maggio 2025 (prot. O1.2025.0010390) da Finlombarda s.p.a. alla Direzione Generale Sviluppo economico, che a sua volta l'ha condivisa l'8 maggio 2025 (prot. O1.2025.0010430) con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che, per quanto di competenza, ne ha preso atto, come da nota protocollo R1.2025.0002506 del 14 maggio 2025;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATI:

- la DGR 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha:
 - istituito la misura "Investimenti – Linea Green" con una dotazione finanziaria di euro 65.000.000,00, a valere sull'incremento del "Fondo investimenti imprese" comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, suddivisa in 31 milioni di euro sul Fondo di garanzia e 34 milioni di euro per la quota di contributo a fondo perduto, a cui si aggiunge una quota complessiva di IVA di 572.000 euro;
 - incrementato il «Fondo investimenti imprese» di euro 65.000.000,00 per gli interventi da attivare sull'azione 2.1.3. «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027, comprensivi dei costi di gestione;
 - individuato Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e, tra le altre, della Linea Green conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
 - stabilito che la dotazione finanziaria della Linea Green pari ad euro 65.000.000,00, oltre IVA per complessivi 572.000,00 euro, trovava copertura sul bilancio pluriennale 2023- 2026 sui capitoli e sulle annualità di seguito indicati:

CAPITOLO	2023	2024	2025	2026	TOTALE PER CAPITOLO
14.01.203.15597 (RL 18%)	4.500.000,00	2.358.000,00	3.456.000,00	918.000,00	11.232.000,00
14.01.203.15598 (UE 40%)	10.000.000,00	5.240.000,00	7.680.000,00	2.040.000,00	24.960.000,00
14.01.203.15599 (STATO 42%)	10.500.000,00	5.502.000,00	8.064.000,00	2.142.000,00	26.208.000,00
14.01.103. 15591	180.000,00	144.000,00	144.000,00	-	468.000,00
14.01.103. 15592	400.000,00	320.000,00	320.000,00	-	1.040.000,00
14.01.103. 15593	420.000,00	336.000,00	336.000,00	-	1.092.000,00
TOTALE	26.000.000,00	13.900.000,00	20.000.000,00	5.100.000,00	65.000.000,00
1.12.110. 10995	220.000,00	176.000,00	176.000,00		572.000,00

- il decreto del 29 marzo 2023 n.4648 e s.m.i. con cui è stato approvato l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green" in attuazione della D.G.R. 7595/2022;
- il decreto del 3 agosto 2023 n. 11782 del che ha modificato la suddivisione della dotazione finanziaria complessiva indicata all'art. A.5 dell'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green", comprensiva delle commissioni di gestione del fondo, in coerenza con l'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste, come di seguito indicato:
 - euro 24.050.000,00 per il Fondo di garanzia;
 - euro 40.950.000,00 per i contributi in conto capitale a fondo perduto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che:

- la D.G.R. n. XI/7595 sopra richiamata ha stabilito che sulla misura "Investimenti - Linea Green" l'agevolazione venisse concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 entro il termine di validità del Regime (31 dicembre 2023) e dell'Aiuto per le domande di agevolazione presentate entro il 28 luglio 2023 e che per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023, sulla Linea Green, le agevolazioni venissero concesse esclusivamente alle PMI:
 - in alternativa, a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese oppure nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti);
- la D.G.R. 27 luglio 2023 n° XII/758 ha prorogato fino al 31 agosto 2023 la data entro la quale la presentazione delle domande avrebbe consentito la concessione dell'agevolazione nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020;
- il decreto 2 febbraio 2024, n. 1990 che, a seguito della sostituzione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 con il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, ha aggiornato il testo dell'Avviso della misura "Investimenti - Linea Green" prevedendo la concessione delle agevolazioni:
 - in alternativa a scelta del beneficiario nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 oppure nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
 - qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che:

- il decreto del 29 marzo 2023 n.4648 ha disposto l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sull'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green" dal 17 maggio 2023;
- dalla data di apertura e fino al 31 agosto 2023, periodo di applicazione del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020, risultano pervenute n. 130 domande di agevolazione;
- dal 1° settembre 2023 alla data del 13 maggio 2025, periodo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (successivamente aggiornato con il Regolamento (CE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023) e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) oppure nell'alveo dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti), risultano pervenute n. 21 domande di agevolazione;

RITENUTO opportuno operare una revisione della misura "Investimenti – Linea Green" istituita con D.G.R. n. XI/7595 che, in considerazione della significativa riduzione dell'andamento registrato successivamente al termine di validità del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020, determini un nuovo impulso all'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi e conseguentemente favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei sistemi produttivi delle imprese lombarde;

VISTI:

- il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF) e s.m.i.;
- la D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345 che ha approvato lo schema Generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027;

DATO ATTO che gli intermediari finanziari saranno selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria secondo le modalità stabilite dalla richiamata D.G.R. 14 novembre 2022, n. XI/7345;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) e gli articoli:
 - 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8;
 - 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8;

VALUTATO di inquadrare l'agevolazione sulla presente misura:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8 e dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8 nonché nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;

STABILITO che:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - informi per le imprese iscritte al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2023/2831 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art.1 par. 2 lettera c);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis"; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50 % in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;
- nel rispetto dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;

STABILITO che l'impresa beneficiaria per ottenere le agevolazioni deve:

- avere sede operativa oggetto dell'intervento nel territorio regionale al momento della concessione della garanzia e dell'erogazione del contributo a fondo perduto;
- trovarsi nelle condizioni e avere i requisiti per poter ricevere sia il contributo a fondo perduto che la garanzia;

CONSIDERATO che in data 15 maggio 2025 la Direzione Generale Sviluppo economico ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Reg(UE)1315/2023 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale, comunicando al contempo il link al sito web di Regione Lombardia che consente l'accesso al testo integrale della base giuridica ai fini della registrazione degli aiuti da parte della Commissione stessa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la Commissione Europea il 19 maggio 2025 ha registrato il regime di aiuto n. SA.119050 "MISURA "INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE" A VALERE SULL'AZIONE 2.1.3 «SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027" la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime;

VISTI:

- l'art.48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art.1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 con cui è stato istituito il Sistema Regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art.1 comma 1ter della legge regionale n.30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;

RICHIAMATA la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2025-2027, sottoscritta in data 4 febbraio 2025 e registrata nel Repertorio convenzioni e contratti regionali il 5 febbraio 2025 al n. 13742/RCC;

RICHIAMATI altresì:

- il d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238 che ha:
 - approvato la proposta tecnica ed economica relativa all'accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea Green" di cui alla l.r. 17/2022 e alla D.G.R. 7595 del 15/12/2022 – PR FESR 2021-2027 – Azione 2.1.3. "Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese";
 - impegnato a favore di Finlombarda spa le risorse per la copertura delle commissioni di gestione dello Strumento finanziario, denominato "Misura Investimenti – Linea Green" per complessivi euro 920.578,94 oltre ad IVA per euro 202.527,37;
- il decreto 14 luglio 2023 n. 10893 con il quale è stato disposto l'impegno della dotazione dello strumento finanziario combinato pari a euro 53.400.000,00 a favore di Finlombarda SPA ed è stata liquidata la somma di euro 18.720.000,00 a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea Green";
- il decreto 2 ottobre 2023, n. 14765, con il quale al fine di dare copertura a tutta la dotazione finanziaria della "Misura Investimenti – Linea Green" pari a euro



Regione Lombardia

LA GIUNTA

62.400.000,00, al netto dei costi di gestione nel limite massimo di euro 2.600.000,00, si è proceduto ad incrementare di euro 9.000.000,00 l'impegno di spesa assunto con il decreto 10893/2023;

DATO ATTO che l'Accordo di finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda spa per la gestione dello strumento finanziario "Investimenti – Linea Green" è stato sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda spa in data 19 maggio 2023;

VISTO l'art.78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n.34, così come sostituito dall'art.4 l.r.8 luglio 2014 n.19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r.30/2006 che:

- il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
- l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di assestamento del Bilancio regionale; gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

RICHIAMATA la D.G.R. 30 dicembre 2024, n. XII/3718 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025-2027 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 – Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società – Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

CONSIDERATO che l'Accordo di Finanziamento di cui al d.d.g. 16 maggio 2023 n. 7238:

- ha efficacia sino al 31 dicembre 2029;
- è stato redatto ai sensi dell'Allegato X del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i.;

pertanto presenta le caratteristiche idonee a garantire la gestione della misura istituita con la presente deliberazione;

STABILITO che a seguito dell'adozione della presente deliberazione si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, apposito atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento approvato con d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238;

DATO ATTO che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, secondo le modalità indicate negli Accordi di Finanziamento:

- effettua l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 2023/2831 ovvero ex Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. nella fase di verifica propedeutica alle concessioni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- effettua le attività relative all'erogazione del contributo a fondo perduto assumendo gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni delle agevolazioni;
- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

RITENUTO:

- di approvare i criteri della misura «Investimenti – Linea Impresa efficiente» a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di chiudere lo sportello della Misura investimenti – Linea Green, di cui al d.d.u.o. 29 marzo 2023, n.4648;

DATO ATTO che alla data del 13 maggio 2025:

- risultano impegnate risorse per complessivi euro 21.482.546,58, di cui euro 20.475.074,14 impegnate ai fini dell'erogazione di contributi e all'accantonamento delle garanzie ed euro 1.007.472,44 già erogati;
- risultano in fase di istruttoria domande di agevolazione, per la concessione del contributo e della garanzia, complessivamente pari a euro 284.791,30;

STABILITO che:

- la dotazione finanziaria della misura di cui alla presente deliberazione è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura "Investimenti – Linea Green";
- le economie che si genereranno sull'avviso della misura "Investimenti – Linea Green" saranno destinate alla misura di cui alla presente deliberazione con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;

VISTI:

- l'art. 60 (Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari) del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. che stabilisce:
 - al paragrafo 2 che «Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, compreso per il pagamento delle commissioni di gestione e il rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, lettera d), nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali fino alla fine del periodo di ammissibilità»;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- al paragrafo 3 che «Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità di detta disposizione sono detratti dalla contabilità presentata per il periodo contabile finale»;
- l'art. 62 (Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi) che prevede:
 - al paragrafo 1 che «le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate per i contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per coprire le perdite rispetto all'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultante da interessi negativi, se tali perdite si verificano nonostante la gestione attiva della tesoreria, o da commissioni e costi di gestione associati a tali ulteriori investimenti, tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria»;
 - al paragrafo 2 che «gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse [...] restituite agli strumenti finanziari, durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità, siano reimpiegate in conformità degli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno»;
- l'art. 68 (Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari) che tra le spese ammissibili di uno strumento finanziario include, tra l'altro, i pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari e i pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario che dipendono dalla performance e che sono dichiarati spese ammissibili nei limiti del 7% dell'importo totale dei contributi del programma erogati ai destinatari finali;

DATO ATTO che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita Deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. n° XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del Segretario Generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 18 marzo 2025;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 13 maggio 2025;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota protocollo O1.2025.0010674 del 14 maggio 2025;

ATTESO che la misura di cui alla presente deliberazione è stata presentata al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del Tavolo Competitività del 17 aprile 2025;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR;
- il Soggetto Gestore garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;
- le strutture competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico assolvono agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- il soggetto Gestore assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 in caso di rideterminazione delle agevolazioni;

RITENUTO di demandare:

- ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:
 - l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e della scheda tecnica di misura;
 - la chiusura dello sportello della Misura investimenti – Linea Green, di cui al d.d.u.o. 29 marzo 2023, n.4648;
 - i necessari atti contabili e amministrativi, inclusa l'eventuale variazione della suddivisione della dotazione finanziaria;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dell'atto aggiuntivo all' Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura «Investimenti – Linea Impresa efficiente» a valere sull'azione 2.1.3 «Sostegno all'efficientamento energetico degli edifici e/o impianti produttivi delle imprese» del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di chiudere lo sportello della Misura investimenti – Linea Green, di cui al d.d.u.o. 29 marzo 2023, n.4648;
3. di stabilire che:
 - la dotazione finanziaria della misura di cui alla presente deliberazione è pari a euro 43.232.662,12 (comprensiva dei costi di gestione) a valere sullo stanziamento disponibile di cui alla D.G.R. n. XI/7595 che ha approvato la misura “Investimenti – Linea Green”;
 - le economie che si genereranno sull'avviso della misura “Investimenti – Linea Green” saranno destinate alla misura di cui alla presente deliberazione con provvedimento del dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;
4. di individuare Finlombarda s.p.a. soggetto Gestore del Fondo e della misura di cui al punto 1 conformemente ai requisiti previsti all'articolo 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i.;
5. di stabilire che a seguito dell'adozione della presente deliberazione si procederà a sottoscrivere con Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestore, apposito atto aggiuntivo all'Accordo di Finanziamento approvato con d.d.g. 16 maggio 2023, n. 7238;

6. di dare atto che:

- conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 la dotazione finanziaria della misura è incrementabile con le risorse restituite, le plusvalenze e gli altri rendimenti del Fondo, nonché con apposita deliberazione con risorse regionali, nazionali, comunitarie che dovessero rendersi disponibili per le medesime finalità;
- conformemente agli artt. 60 paragrafo 2 e 62 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. eventuali spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo, o comunque direttamente dipendenti dalla gestione del Fondo medesimo sono coperte in via preferenziale dalle risorse restituite, dalle plusvalenze e altri rendimenti maturati sul Fondo stesso;

7. di stabilire che le agevolazioni saranno concesse:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare art. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), art. 3 (Aiuti de minimis), art. 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), art. 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e s.m.i. ed in particolare nell'alveo dell'articolo 38 "Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici" paragrafo 8, e dell'articolo 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) e paragrafo 8 nonché nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 3 (Condizioni per l'esenzione), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;

8. di prevedere che:

- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 2023/2831:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;
- nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del predetto Regolamento;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. art.1 par. 2 lettera c);
 - le agevolazioni non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis"; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i.);
 - attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i.;
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i., la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - nel rispetto dell'art. 38 (Aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica diverse da quelle relative agli edifici) paragrafo 8, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica e le intensità di aiuto e le maggiorazioni applicabili di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del medesimo articolo sono ridotte del 50 % in quanto sono determinati senza lo scenario controfattuale e in assenza di una procedura di gara competitiva;
 - nel rispetto dell'art. 41 "Aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento" paragrafo 7 lett. a) al l'intensità di aiuto non supera il 45% dei costi ammissibili per gli investimenti nella produzione di fonti di energia rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001, l'idrogeno rinnovabile e la cogenerazione ad alto rendimento basata su fonti di energia rinnovabili; tale intensità, entro i limiti di cui al paragrafo 8, è aumentata di 5 punti percentuali per le piccole e medie imprese;
9. di dare atto che la Commissione Europea il 19 maggio 2025 ha registrato il regime di aiuto n. SA.119050 "MISURA "INVESTIMENTI – LINEA IMPRESA EFFICIENTE" A VALERE SULL'AZIONE 2.1.3 «SOSTEGNO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E/O IMPIANTI PRODUTTIVI DELLE IMPRESE» DEL PR FESR LOMBARDIA 2021-2027" la cui base giuridica è stata comunicata come proposta di regime;
10. di demandare:
- ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo Economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente Deliberazione, dell'Avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione e della scheda tecnica di misura;
- la chiusura dello sportello della Misura investimenti – Linea Green, di cui al d.d.u.o. 29 marzo 2023, n.4648;
- i necessari atti contabili e amministrativi, inclusa l'eventuale variazione della suddivisione della dotazione finanziaria;
- al Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo economico, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo all' Accordo di Finanziamento con Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.